

Pubblicato il 12/02/2024

N. 00521/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 01717/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1717 del 2019, proposto da xxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 184;

*per l'annullamento*

- della nota prot. n. xxxxxx del xxxxxxxx, con la quale viene denegata la ripetizione della somma versata a titolo di sanzione amministrativa;
- del Decreto dirigenziale n. xxx del xxxxxxxxxx, con il quale viene ingiunto il pagamento della somma di euro 6.025,91 a titolo di indennità risarcitoria per danno arrecato al paesaggio;

- della nota prot. n. xxxx del xxxxxxxx di applicazione della sanzione pecuniaria, nonché dell'allegata perizia di stima.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e Ambientali e della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Agrigento;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 novembre 2023 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente - premesso di essere proprietario di un fabbricato di civile abitazione sito nel Comune di Agrigento (censito in catasto al foglio xxx, part. xxxxx sub. xx) in relazione al quale il suo dante causa presentava domanda di condono edilizio - ha impugnato il D.D.S. n. xxx del xxxxxxxx, con cui viene ingiunto il pagamento della somma di € 6.025,91, quale indennità risarcitoria ai sensi dell'art 167 del D.lgs. 42/2004 per il danno arrecato al paesaggio.

Articola seguenti censure di:

- 1) *“Inosservanza ed erronea applicazione della legge in tema di zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Inapplicabilità della sanzione amministrativa sotto altro profilo: sopravvenienza del vincolo poiché successivo alla data di realizzazione dell'opera”.*
- 2) *“Intrasmissibilità della sanzione agli eredi. Violazione dell'art. 7 della legge 689/1981”.*

L'Amministrazione regionale intimata si è costituita in giudizio depositando documenti.

All'udienza ex art. 87, comma 4-bis c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso va accolto in forza della fondatezza dell'assorbente profilo di censura dedotto con il primo motivo giacché - alla stregua dell'art. 5 comma 3 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 - nella fattispecie non può essere irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria per cui è causa.

Dispone la predetta norma che “...[i]l nulla-osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva. Tuttavia, nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell'autore dell'abuso edilizio”.

Alla stregua della citata disposizione non può essere irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di che trattasi, essendo stato il fabbricato ultimato prima della data di apposizione del vincolo paesaggistico introdotto nella zona B della Valle dei Templi in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431.

È ormai consolidato, infatti, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'apposizione del vincolo paesaggistico, funzionalmente distinto dal vincolo archeologico, sulla zona B della Valle dei Templi è avvenuta in forza, non già del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, bensì della citata legge n. 431/1985 (cosiddetta “Legge Galasso”) (in termini *ex multis*, C.G.A. 25 ottobre 2021, n. 918).

Alla luce tali principi discende che, nel caso in esame, all'epoca della realizzazione e ultimazione della costruzione abusiva l'area non era soggetta a vincolo paesaggistico che è perciò sopravvenuto.

La Corte Costituzionale, inoltre, con la sentenza n. 75 del 24 marzo 2022, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale del citato art. 5, comma 3, della legge regionale n. 17/1994 sollevata dal C.G.A. con riferimento al presunto superamento di un limite proprio della competenza statutaria primaria della Regione Siciliana, ossia di una norma fondamentale di riforma economico-sociale emanata dallo Stato nell'esercizio della sua

competenza in materia di tutela del paesaggio (violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.), atteso che la legge statale invocata quale norma interposta (in particolare, l'art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004) non disciplina il caso in cui il vincolo paesaggistico sia apposto dopo l'ultimazione dell'opera abusiva.

In mancanza di una motivazione adeguatamente argomentata da parte del giudice remittente la Corte Costituzionale ha ritenuto, infatti, prevalenti gli elementi testuali che conducono a ritenere "...applicabile l'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 solo al caso di intervento edilizio eseguito in violazione dell'obbligo di chiedere l'autorizzazione paesaggistica, cioè su un'area già vincolata al momento di realizzazione dell'abuso edilizio".

Il Giudice delle leggi, inoltre, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale riguardante il prospettato effetto di minore deterrenza al fine della prevenzione della lesione al bene paesaggistico della medesima norma regionale rispetto a quello prodotto sul restante territorio nazionale, spiegando che "Richiedendo il nulla-osta, ai fini del condono, anche in caso di vincolo paesaggistico intervenuto dopo l'abuso edilizio, la norma censurata si fa carico di assicurare all'amministrazione preposta alla tutela del paesaggio la possibilità di apprezzare in concreto l'interesse affidato alla sua cura, consentendole di negare la sanatoria nel caso in cui l'opera abusivamente realizzata sia incompatibile con il bene tutelato. Sicché il principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione non può ritenersi violato, né si può ritenere in sé manifestamente irragionevole la scelta del legislatore regionale di non prevedere per tale ipotesi il pagamento dell'indennità, in ragione dell'assenza dell'illecito paesaggistico al momento della realizzazione dell'opera".

Ne consegue che, secondo tale ricostruzione ermeneutica, non vige nella Regione Siciliana una disciplina sostanzialmente difforme da quella dettata dalla normativa nazionale di riferimento riguardante il pagamento dell'indennità di cui all'art. 167 del D.lgs. n. 42 del 2004.

Alla luce tali principi discende che, nel caso in esame, all'epoca della realizzazione e ultimazione della costruzione abusiva (1973) l'area non era soggetta a vincolo paesaggistico che è perciò sopravvenuto; per completezza, va anche osservato che il provvedimento impugnato non fa alcun riferimento all'eventuale accertamento puntuale e fattuale della riconduzione dell'immobile nell'ambito dell'applicazione del Decreto del 6 agosto 1966 e del decreto Gui Mancini e del relativo vincolo archeologico.

Per tutto quanto chiarito il ricorso è fondato e va accolto e, per l'effetto, sono annullati gli atti impugnati.

Le spese di lite vanno compensate atteso che la sentenza n. 75 del 2022 della Corte Costituzionale che ha confermato la legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, L.R. 17/1994, è sopravvenuta alla proposizione del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mulieri, Presidente, Estensore

Katiuscia Papi, Primo Referendario

Arturo Levato, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Francesco Mulieri**

## IL SEGRETARIO